

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari**

composta dai magistrati

dott. Cinzia Caleffi

dott. Cristina Fois

dott. Monica Moi

ha pronunciato la seguente

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 331/2023 RG promossa da

[REDACTED] (CF. [REDACTED] V) elettivamente domiciliato in
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]**
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. **[REDACTED]** per
procura in atti;

APPELLANTE

contro

[REDACTED] (CF. L1UONG66A54Z210M) elettivamente domiciliata in VIA S.
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che la
rappresenta e difende unitamente agli avv. **[REDACTED]**
[REDACTED] per procura in atti;

APPELLATA

E

P.G. SEDE

INTERVENUTO

All'udienza del 21.02.2024 sono state precisate le seguenti conclusioni:

Per parte appellante: "Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita: **In via preliminare** sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata resa dal Tribunale di Sassari, procedimento r.g. 2593/2023, sussistendone gravi e fondati motivi. in riforma parziale della sentenza (anche indicata come decreto nr. Cron. 10759/2023 del 03.10.2023) e comunicata a mezzo pec in data 04.10.2023: **in via principale** riconfermare l'iscrizione del minore **[REDACTED]** Satta presso l'Istituto Convitto Canopoleno di Sassari per l'anno scolastico 2023/2024; Revocare la condanna al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali; In via istruttoria disporre l'audizione del minore **[REDACTED]** e che venga espressamente fornito l'esatto indirizzo di domicilio presso il quale la Sig.ra **[REDACTED]** intende accogliere il minore; Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario".

Per parte appellata: "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare tutte le domande ex adverso formulate e di conseguenza: a conferma della Sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in composizione collegiale, Sezione Civile, Relatore Dott.ssa Marta Guadalupi nel procedimento R.G. 2593/2023 del 3 ottobre 2023, comunicata in data 4 ottobre 2023/2024, con conseguente conferma della revoca dell'ordinanza (provvisoria) resa in data 8 settembre

2023 nello stesso procedimento; confermare la condanna del Sig. [REDACTED] al rimborso delle spese di lite come liquidate in Sentenza; confermare la condanna del Sig. [REDACTED] al pagamento a favore di di [REDACTED] della somma di €15.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata; **in parziale riforma della Sentenza:** disporre l'autorizzazione affinché [REDACTED] possa fare rientro alla propria residenza familiare presso la Repubblica Popolare Cinese, allo scopo disponendo tutti i necessari provvedimenti pratici, ciò in virtù della clausola residuale prevista dall'art. 42, comma 2 della Legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 e dal combinato disposto dagli artt. Da 7 a 15 del Reg. CE n. 1111/2019 (cd. Bruxelles II ter); **in subordine, ove non fosse accolto l'appello incidentale sopra proposto:** confermare la presa in carico del minore [REDACTED] da parte dei Servizi sociali del Comune di Sassari; confermare le disposizioni in merito agli incontri della Sig.ra [REDACTED] con il figlio minore come in Sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari anche del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6.9.2023 [REDACTED] chiedeva al giudice tutelare del Tribunale di Sassari l'autorizzazione ad iscrivere al primo anno della scuola primaria presso un istituto di Sassari il figlio minore, [REDACTED], nato dal matrimonio con [REDACTED] di nazionalità cinese.

Il ricorrente allegava, in particolare, che:

- il minore, cittadino italiano, era nato il 10.10.2017 a Shanghai (Cina);
- l'intero nucleo familiare, al fine di recuperare le origini linguistiche culturali del bambino, si era trasferito in Italia nel mese di aprile 2023;
- il [REDACTED] aveva deciso di prolungare la permanenza in Italia per ragioni lavorative;
- la [REDACTED] era di fatto irreperibile, per il suo lavoro, e non poteva, quindi, dare l'assenso all'iscrizione scolastica del figlio in Italia.

Il tribunale, considerata l'urgenza per l'imminente apertura delle scuole, concedeva provvisoriamente l'autorizzazione richiesta fissando l'udienza di comparizione personale delle parti al fine di assumere sommarie informazioni.

[REDACTED] si costituiva in giudizio opponendosi all'autorizzazione ad iscrivere il figlio presso un istituto scolastico di Sassari sul presupposto che:

- il contesto di vita del nucleo familiare si era sviluppato in Cina, tra le città di Zhenjiang e Shanghai, ove il bambino, di cittadinanza anche cinese, era nato ed aveva sempre risieduto con la famiglia frequentando regolarmente la scuola;
- il [REDACTED], unitamente al minore, si era recato in Italia nell'aprile 2023 per un breve soggiorno di vacanza che sarebbe dovuto durare, secondo gli accordi intercorsi fra le parti, pochi mesi;
- la scelta di prolungare la permanenza del minore in Italia, oltre il suddetto termine, era stata una decisione unilaterale del [REDACTED] rispetto alla quale la madre aveva manifestato espressamente e più volte il proprio dissenso;

- il [REDACTED] aveva ciononostante spostato la residenza anagrafica del bambino a Sassari impedendole di frequentarlo oltrech  di partecipare a qualsiasi decisione relativa alla sua vita;
- stante il rifiuto del [REDACTED] di far rientrare il minore nel proprio paese natale, la [REDACTED] aveva presentato ricorso dinanzi all'autorit  cinese per ottenere il divorzio e l'affidamento del figlio nonch  denuncia-querela in Italia per il reato di sottrazione di minore.

Sulla base di queste premesse, la [REDACTED] insisteva per il rigetto dell'istanza di autorizzazione temporanea all'iscrizione scolastica del minore e per l'autorizzazione al rimpatrio del minore con la madre e alla sua iscrizione presso le scuole cinesi.

Con sentenza n. 10759/2023, emessa in data 3.10.2023, il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale:

- dichiarava il proprio difetto di giurisdizione quanto alla domanda della [REDACTED] di ordinare il rimpatrio del minore [REDACTED] presso la Repubblica Popolare Cinese;
- rigettava la domanda formulata dal [REDACTED] di autorizzazione all'iscrizione scolastica del figlio alla scuola primaria italiana per l'anno scolastico 2023/2024, con conseguente revoca immediata dell'ordinanza provvisoria dell'8.9.2023 concessa *inaudita altera parte*;
- nelle more del pronunciamento dell'autorit  giurisdizionale della Repubblica Popolare Cinese circa il divorzio tra i coniugi, l'affidamento del minore ed il suo eventuale rimpatrio, in via provvisoria e urgente, disponeva la presa in carico del minore da parte dei Servizi sociali del Comune di Sassari, regolamentando il diritto di visita della madre;
- condannava il [REDACTED] al pagamento a favore della coniuge delle spese di lite nonch  al risarcimento del danno pari ad euro 15.000,00 a titolo di responsabilit  processuale aggravata;
- ordinava la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Sassari e presso il Tribunale per i Minori di Sassari per le valutazioni di competenza.

In via preliminare, il giudice di primo grado evidenziava che la presente controversia non poteva essere trattata *"in regime di Volontaria Giurisdizione (cos  come   stato iscritto dal ricorrente)"*, posto che il procedimento camerale di cui all'art. 473-ter c.p.c. poteva applicarsi nelle ipotesi di cui all'art. 316 c.c., invocato nel presente giudizio, solo in relazione ai *"conflitti endofamiliari (cio  di genitori uniti che divergono su punti specifici all'interno della famiglia)"* e non *"nell'ambito della dinamica della disgregazione della famiglia"*, come nel caso di specie, dovendosi pertanto ricondurre il procedimento *de quo* *"nell'ambito (Contenzioso) del rito unitario ex art. 473-bis c.p.c. e seg. riguardante una controversia in materia di responsabilit  genitoriale, la cui cognizione spetta al Giudice della famiglia in composizione collegiale"*.

Inoltre, sempre in relazione alle preliminari questioni processuali, il tribunale gravato sosteneva che non fossero ravvisabili *"ragioni di rito rilevabili d'ufficio di inammissibilit  del ricorso per l'erronea iscrizione del registro V.G. n  per l'inosservanza dei termini di notifica e di introduzione del giudizio previsti"*

dall'art. 473-bis c.p.c. e seg., essendosi perfezionata la costituzione in giudizio della resistente, che sul punto non ha formulato eccezioni o rilievi" e, per l'effetto, riteneva "operante una sanatoria del vizio relativo alla introduzione del giudizio in applicazione del principio di cui all'art. 164 c.p.c."

Nel merito, - individuata la residenza abituale del minore nella Repubblica Popolare Cinese, posto che dalle informazioni raccolte dalle parti era inconfutabilmente emerso "che la famiglia [redacted] / [redacted], unita in matrimonio in Cina (con atto trascritto in Italia), fin dalla nascita del bambino ha sempre vissuto e risieduto in Cina (dapprima a Shanghai, poi a Zhenjiang) presso case di proprietà della sig.ra [redacted]; durante la vita matrimoniale, i coniugi [redacted] e [redacted] hanno sempre lavorato, ciascuno autonomamente, in Cina, presso le menzionate città; il bambino ivi ha sempre regolarmente frequentato la scuola e l'ambiente familiare allargato materno", ed accertato che "il bambino è(era) giunto in Italia a fine aprile 2023 unitamente al padre [redacted] per un soggiorno di vacanza, al quale in parte ha partecipato anche la madre [redacted], e che il sig. [redacted] da fine giugno 2023 è(era) consapevole del dissenso della sig.ra [redacted] al trasferimento in via permanente e stabile del bambino in Italia" - dichiarava il proprio difetto di giurisdizione circa la domanda di rimpatrio proposta dalla [redacted], dal momento che la Cina non aveva aderito alle Convenzioni internazionali relative alla sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, integrata dalle disposizioni del successivo regolamento CE n. 2201/2003 (c.d. *Bruxelles II bis*) e del successivo regolamento CE n. 1111/2019 (c.d. *Bruxelles II ter*) e Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 - con la conseguenza che "la valutazione della predetta domanda spetta infatti all'Autorità giurisdizionale della Repubblica Popolare Cinese, alla quale peraltro la sig.ra [redacted] ha dichiarato di essersi già rivolta mediante la presentazione di domanda di divorzio e di affidamento del minore".

Peraltro, in virtù della clausola residuale prevista dall'art. 42 comma 2 della Legge di diritto internazionale privato n. 218 del 1995 e dal combinato disposto degli artt. da 7 a 15 del Reg. CE n. 1111/2019 (c.d. *Bruxelles II ter*), il tribunale riteneva "necessario e urgente disporre i provvedimenti temporanei e provvisori, previsti dalla legge dello Stato italiano, a tutela di [redacted] in quanto cittadino italiano minorenne presente nel territorio italiano nel circondario del Tribunale di Sassari" e, per l'effetto, rigettava la domanda del [redacted] di autorizzazione all'iscrizione scolastica del minore alla scuola primaria italiana e, al fine di perseguire l'interesse del minore, regolamentava nelle more del pronunciamento dell'autorità giurisdizionale cinese, il diritto di visita della madre con intervento dei Servizi Sociali di Sassari.

Da ultimo, il giudice di primo grado condannava il [redacted] al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno, nella misura di euro 15.000,00, in favore della [redacted], ravvisando nella condotta processuale dello stesso una ipotesi di "abuso del processo e la sussistenza di malafede o quantomeno di colpa grave nell'aver agito in giudizio", ritenendo altresì che "la responsabilità processuale aggravata del [redacted] è(era) inoltre determinata

dalla palese violazione del dovere di lealtà tra i genitori oggi riconosciuto dall'art. 473-bis.18 c.p.c." .

_____ ha proposto appello lamentando: i) la carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il tribunale rigettava l'istanza di autorizzazione ad iscrivere il minore presso un istituto italiano; ii) l'erroneità della pronuncia nella parte in cui dichiarava il difetto di giurisdizione in assenza di documentazione certa attestante la pendenza del giudizio di divorzio dinanzi all'autorità Cinese; iii) la genericità delle statuizioni assunte dal tribunale in ordine all'intervento dei servizi sociali ed, in particolare, l'omessa indicazione della residenza in Italia della _____ al fine di esercitare una effettiva vigilanza sul minore; iv) l'illegittima condanna al pagamento delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, emesse in assenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge; v) la carenza di motivazione in ordine al diniego di ascolto del minore.

Il _____, al contempo, precisava di prestare il "pieno consenso" sulle statuizioni di natura processuale e sulla pronuncia di difetto di giurisdizione, insistendo nelle conclusioni sopra riportate e, in via istruttoria, per l'audizione del minore.

_____ si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha domandato il rigetto perché infondato e proponendo, a sua volta, appello incidentale con riguardo al diniego di rimpatrio del minore, perché fondato sull'errato presupposto che rispetto a tale domanda il giudice adito fosse carente di giurisdizione. In particolare, l'appellante incidentale ha eccepito che, pur concordando con il tribunale nella parte in cui riteneva che ogni decisione definitiva sull'affidamento del minore fosse di competenza dell'autorità giurisdizionale cinese, il giudice di primo grado, in attesa dei provvedimenti definitivi da parte di tale autorità, avrebbe dovuto disporre, nel suo esclusivo interesse, il rientro di _____ presso la residenza familiare in Cina in virtù della clausola residuale prevista dall'art. 42 comma 2 della Legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 e dal combinato disposto dagli artt. da 7 a 15 del Reg. CE n. 1111/2019 (cd. Bruxelles II ter).

La Corte, con decreto in data 13.10.2023 - sospesa in via provvisoria l'efficacia esecutiva dei capi 6 e 7 del dispositivo del provvedimento impugnato relativi alla condanna alle spese e al risarcimento dei danni - stante la delicatezza della questione e l'interesse del minore, ha disposto una anticipata comparizione delle parti per discutere dell'eventuale adozione di provvedimenti ex art. 473-bis.15.

Sentite le parti all'udienza del 26.10.2023, e preso atto del percorso di mediazione familiare intrapreso dalle stesse, la Corte ha concesso un rinvio all'udienza del 21.2.2024, nella quale, appreso dell'esito negativo della mediazione, la causa è stata assunta in decisione con espressa rinuncia da parte dei difensori ad ulteriori termini a difesa.

E' intervenuta in giudizio la Procura Generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Dell'appello principale.

- Dell'autorizzazione all'iscrizione a scuola e dell'audizione del minore.

Ormai definitivamente affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione ad ogni decisione relativa all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del minore, non avendo le parti proposto alcun motivo di gravame sul punto, va innanzi tutto disatteso il primo motivo di censura avanzato dal [REDACTED] in relazione al rigetto dell'istanza di autorizzazione ad iscrivere il minore presso un istituto italiano.

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata - peraltro con argomentazioni non oggetto di alcuna doglianza e contestazione - nel caso di specie, viene in considerazione una ipotesi di *"trasferimento illecito in Italia (c.d. Paese rifugio) [nella forma del "mancato ritorno"] di un minore la cui residenza abituale è da individuarsi nella Repubblica Popolare cinese (c.d. Paese d'origine)"*, posto che il minore risulta essere nato in Cina nel 2017, dove ha sempre vissuto e ha sempre regolarmente frequentato la scuola e l'ambiente familiare materno, e da dove era stato trasferito per decisione unilaterale del padre, che, nonostante il rifiuto della madre, dopo un soggiorno in Italia per il periodo delle vacanze estive nel 2023, non lo aveva riportato nel paese di residenza abituale.

Come è noto, la Suprema Corte (cfr per tutte Cass. n. 31470/23) ha avuto modo di chiarire che *"il concetto di residenza abituale del minore costituisce un requisito sostanziale, in quanto lo strumento protettivo offerto ha la funzione di ripristinare l'ambiente di vita del minore e la finalità di tutelare lo stesso contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o del mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto del suo superiore interesse alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità"*.

E' evidente, pertanto, come sia del tutto ingiustificata ed arbitraria la richiesta del padre di essere autorizzato ad iscrivere il minore figlio in una scuola primaria italiana, dal momento che tale decisione, come efficacemente evidenziato nella decisione impugnata, si inserisce *"in un suo personale piano di programmazione del futuro del bambino"*, adottato del tutto unilateralmente senza il consenso della madre e trattenendo illecitamente il bambino in Italia, in contrasto con il diritto del minore di *"riprendere al più presto la frequentazione dell'ambiente scolastico (cinese) originariamente scelto da entrambi i genitori e a cui è abituato, continuando a crescere nel proprio Paese di nascita, ove ha vissuto la sua intera vita fino ad oggi"*.

E, ovviamente, tale autorizzazione, in ragione del suo contrasto con l'interesse del bambino a non venire sradicato dal luogo in cui il minore ha sempre vissuto ed è cresciuto in modo durevole e stabile, non può essere concessa neppure in via temporanea ed urgente, come preteso dal [REDACTED]

Infine, è appena il caso di rilevare che, tenuto conto dell'età di [REDACTED], il quale ha da poco compiuto sei anni, e della gravità della situazione che si è venuta a creare con l'illecito trasferimento del bambino dal suo paese di residenza abituale, non si ravvisa l'opportunità di disporre l'audizione.

- Della mancanza di documentazione certa attestante la pendenza del giudizio di divorzio dinanzi all'autorità cinese.

Il secondo motivo, peraltro in contrasto con quanto affermato dallo stesso appellante, è del tutto influente ai fini della decisione, posto che l'appellante ha espressamente dichiarato di aderire alla pronuncia nella parte in cui negava il difetto di giurisdizione del giudice adito, peraltro conseguente non al mancato deposito di tale documentazione ma al fatto che la Cina non ha aderito alle convenzioni internazionali in materia (*"Anche sulla giurisdizione c'è pieno consenso sulla pronuncia del proprio difetto di giurisdizione circa la domanda di rimpatrio del minore formulata dalla sig. [REDACTED], in quanto la valutazione della domanda spetta all'autorità giurisdizionale della Repubblica Popolare Cinese, non potendosi applicare la disciplina contenuta nella Convenzione dell'Aja, in quanto la Repubblica Popolare Cinese non aderisce a tale Convenzione"*: vedi atto di appello).

In ogni caso, con la memoria di costituzione, è stata depositata dalla [REDACTED] la documentazione attestante la pendenza della causa in Cina.

- Della genericità delle statuizioni assunte dal tribunale in ordine all'intervento dei servizi sociali.

Il tribunale gravato, pur affermando il difetto di giurisdizione, riteneva che, in forza dell'art. 42 comma 2 della Legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 e del combinato disposto degli artt. da 7 a 15 del Reg. CE n. 1111/2019 (cd. Bruxelles II ter), *"in via provvisoria e urgente nelle more del pronunciamento dell'Autorità giurisdizionale della Repubblica Popolare Cinese"*, era necessario regolamentare *"il diritto di visita tra il bambino e la sig.ra [REDACTED]; a tal fine, considerata la delicatezza e particolarità della situazione nel suo complesso, risulta necessario coinvolgere i Servizi Sociali del Comune di Sassari, affinché prendano in carico la posizione del minore [REDACTED] e mettano a disposizione le loro risorse per agevolare i predetti incontri attraverso un servizio educativo, con particolare riferimento al momento della consegna del minore dal padre alla madre (e viceversa)"* e di conseguenza disciplinava tale diritto prevedendo che *"la madre, con l'intermediazione dei Servizi, potrà incontrare e tenere liberamente con sé il figlio presso il proprio domicilio (che attualmente si trova ad Alghero) per almeno sei ore al giorno per tre giorni alla settimana (secondo il calendario che verrà fornito dai Servizi) e nei weekend alternati, compreso naturalmente il pernottamento, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina"*.

A fronte di tali argomentazioni l'omessa specifica indicazione dell'indirizzo di Alghero dove attualmente la [REDACTED] soggiorna, appare un motivo di censura pretestuoso, tenuto conto che il diritto di visita era comunque disposto con l'intermediazione dei Servizi Sociali e che tale omissione non rendeva di certo possibile, per ciò solo, un *"eventuale arbitrario allontanamento o trasferimento"* del minore, come dedotto dall'appellante.

B) Dell'appello incidentale.

L'appello incidentale è fondato.

La [redacted] ha eccepito che, pur concordando *"con il Tribunale nel ritenere che sia di competenza dell'autorità giurisdizionale della Repubblica Popolare Cinese ogni definitiva decisione circa l'affidamento del minore [redacted]"*, la richiesta di autorizzazione al rientro presso la residenza abituale doveva essere disposta in virtù della clausola residuale prevista dall'art. 42, comma 2 della Legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 e del combinato disposto dagli artt. da 7 a 15 del Reg. CE n. 1111/2019 (cd. Bruxelles II ter), in forza dei quali il giudice di primo grado riteneva di potere disporre i provvedimenti temporanei e provvisori nell'interesse del minore con riguardo al diritto di visita della madre.

Ed invero, il difetto di giurisdizione impediva al tribunale di assumere decisioni in ordine all'affidamento e al collocamento del minore ma non quella, immediata, urgente ed indifferibile, e da assumere nell'esclusivo interesse del minore non solo in forza delle disposizioni sopra citate ma altresì di quelle previste dalla normativa nazionale, di consentire alla madre di rientrare al più presto nel paese di origine e nella residenza abituale del minore (vedi in particolare l'art. 15 del Reg. CE n. 1111/2019 secondo cui *"In casi d'urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente: a) a un minore presente in quello Stato membro; o b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro"* nonché l'art. 473bis.2 cpc secondo cui *"a tutela dei minori il giudice può d'ufficio...adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112..."* e l'art. 473bis.15 cpc nella parte in cui, anche il giudice di appello, è chiamato a pronunciare *"in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile"*, i provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse dei figli, anche al di fuori delle domande proposte dalle parti).

Trattandosi, infatti, di una ipotesi di *"trasferimento illecito in Italia (c.d. Paese rifugio) [nella forma del "mancato ritorno"] di un minore la cui residenza abituale è da individuarsi nella Repubblica Popolare cinese (c.d. Paese d'origine)"*, l'unica misura da assumere, in via immediata ed urgente, nell'interesse del minore, è proprio quella di garantirgli il ripristino del suo ambiente familiare, al fine di tutelarlo *"contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o del mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto del suo superiore interesse alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità"* (vedi sent. cit.).

Non è pensabile che si possa ulteriormente procrastinare una situazione determinata da *"un trasferimento illecito"* in attesa della pronuncia dell'autorità giudiziaria cinese, e la madre, cui devono essere consegnati i relativi documenti, va, quindi, autorizzata a rientrare immediatamente nel paese di origine del bambino insieme a quest'ultimo e prima che la situazione venutasi a creare diventi irrimediabile.

Del resto, la stessa Convenzione dell'Aja del 25.10.1980:

- all'art. 3 dispone che *"Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito: • quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e: • se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato"*;
- all'art. 12 che *"Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'art. 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato"*;
- all'art. 29 che *"La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi é stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione"*.

Evidentemente, quindi, anche l'applicazione diretta delle specifiche disposizione previste in materia dalle Convenzioni internazionali avrebbe comportato il rientro immediato del minore nel paese di origine.

Né il [redacted] ha dedotto, e tanto meno dimostrato, come era suo onere, specifiche circostanze che impediscono, nell'esclusivo interesse del minore, il suo rientro nella residenza abituale, come ad esempio il fondato rischio che il minore, in seguito al suo ritorno, sia esposto a pericoli fisici e psichici o si possa trovare in una situazione intollerabile.

C) Delle spese di lite e del risarcimento del danno.

Il tribunale gravato poneva le spese di lite a carico del [redacted], in ragione della soccombenza e, tenuto conto del suo *"comportamento processuale"*, lo condannava altresì al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, nella misura di euro 15.000,00, dal momento che, avendo promosso *"un'azione volta ad ottenere l'autorizzazione del Tribunale all'iscrizione scolastica del figlio basata su allegazioni reticenti rispetto al quadro della vicenda che si è andato a delineare con la costituzione in giudizio della sig.ra [redacted]"*, tale comportamento integrava *"un abuso del processo e la sussistenza di malafede o quantomeno di colpa grave nell'aver agito in giudizio"*, con *"palese violazione del dovere di lealtà tra i genitori oggi riconosciuto dall'art. 473-bis.18 c.p.c."*.

Quanto alle spese di lite, il [REDACTED] ha lamentato che, pur a fronte di una soccombenza reciproca, le spese non erano compensate e comunque ingiustificatamente liquidate nel massimo.

Quanto alla responsabilità processuale aggravata, il [REDACTED] si è doluto della decisione data la insussistenza di una ipotesi di dolo e colpa grave, dal momento che la richiesta di iscrivere il figlio minore in una scuola italiana si inseriva *"legittimamente in un percorso intrapreso dal Sig. [REDACTED] finalizzato a permettere al figlio di integrarsi nella realtà italiana favorendone i rapporti interpersonali e lo sviluppo psico-fisico, senza sottrarsi agli adempimenti richiesti dalla legge italiana ed attraverso il costante contatto sia con la madre, che dal momento del suo ingresso in Italia ha sempre potuto vedere il figlio, sia con la famiglia materna rimasta in Cina"*.

Il motivo di censura non è fondato.

La Suprema Corte ha invero chiarito (cfr. per tutte Cass. n. 19613/2017) che *"In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti"*.

Di conseguenza, la decisione del tribunale di porre le spese di lite - peraltro liquidate in misura inferiore alla media dello scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile (euro 7.616,00 a fronte di una liquidazione di euro 5.000,00) - a carico del [REDACTED], la cui domanda era stata interamente rigettata, risulta giustificata, tenuto anche conto delle modalità con cui tale pretesa era avanzata.

Il [REDACTED] infatti, domandava di essere autorizzato all'iscrizione del figlio minore al primo anno della scuola primaria italiana, allegando che la madre era impossibilitata a dare tale permesso (*"Nell'impossibilità di ricevere dalla stessa assenso a tale programma"*), dal momento che la [REDACTED], *"dopo il breve periodo trascorso con i familiari in Italia ed un successivo rientro in Cina, è nuovamente tornata in Italia per i suoi (così indicati) "motivi di lavoro", dividendosi tra Milano e la Sardegna, senza dare indicazioni sul suo attuale alloggio inizialmente indicato nell'albergo Leonardo Da Vinci in Sassari via Roma 79"* (vedi ricorso introduttivo del giudizio). Tanto che il tribunale adito concedeva l'invocata autorizzazione *inaudita altera parte* sul presupposto della irreperibilità della madre.

La [REDACTED], costituita in giudizio, contestava invece quanto *ex adverso* dedotto, precisando di essere *"sempre stata reperibile"* e di avere *"sempre manifestato"*

il proprio dissenso al permanere di Leonardo in Italia oltre al termine della vacanza concordata di circa due mesi", depositando inoltre documentazione attestante i contatti tra le parti ed il suo dissenso alla ulteriore permanenza del minore in Italia (cfr. docc. 2 e 3).

Le allegazioni della [REDACTED] sia in relazione alla sua reperibilità sia in relazione al suo rifiuto ad una ulteriore permanenza del bambino in Italia, risultavano, altresì, interamente confermate da quanto dichiarato dallo stesso [REDACTED] nella sua audizione davanti al tribunale all'udienza del 28.9.2023, dove l'appellante testualmente riferiva: "dopo l'emergenza COVID-19, mancando dall'Italia dall'anno 2014, io e mio figlio avevamo interesse a tornare in Italia per un periodo più o meno lungo, volevo fargli conoscere la sua famiglia italiana e l'ambiente italiano in generale. In Cina ci siamo sposati, io e [REDACTED] vivevamo insieme a Shanghai e il bambino andava all'asilo, nel 2021 ho avuto un incarico lavorativo vicino a Zhenjiang e ho iniziato a fare il pendolare per un breve periodo (avevo in questo paese vicino a Zhenjiang un alloggio fornito dall'azienda e a Zhenjiang una casa della famiglia di mia moglie) poi a gennaio 2022 mio figlio [REDACTED] e i nonni materni si sono trasferiti in questo alloggio di Zhenjiang, mentre mia moglie è rimasta a Shanghai, credo per motivi di lavoro. Allora rientravo tutte le sere presso questo alloggio di Zhenjiang. La signora lavorava a Shanghai e per circa 6 mesi non l'abbiamo vista, era un periodo difficile perché a Shanghai c'erano dei periodi di lockdown. Ad aprile 2023 siamo partiti per l'Italia io e mio figlio, avevo invitato mia moglie a partecipare a questo viaggio, ma lei non è potuta venire per motivi di lavoro, lei comunque ci ha raggiunto una settimana dopo, è stata qui in Italia con noi 10 giorni (dove abbiamo fatto delle visite a parenti e amici, abbiamo girato in varie località turistiche, per poi venire un paio di giorni a Sassari) e poi è ripartita (ha deciso tutto in autonomia). Per due settimane non l'abbiamo sentita, dopodiché ha iniziato a contattarmi per chiedermi dove si trovasse il nostro certificato di matrimonio cinese; questo documento non è tra quelli che ho portato con me. La situazione è iniziata a degenerare (era passato un mese dal nostro arrivo in Italia) perché lei chiedeva insistentemente anche i documenti di nostro figlio e insisteva perché tornassimo in Cina. Durante questo periodo in Italia, il bambino ha iniziato ad ambientarsi e a rapportarsi con altri bambini, e questo mi ha fatto piacere perché in Cina lo vedo più refrattario verso gli altri bambini. Quindi ho iniziato a parlare con mia moglie dell'opportunità di far fare il percorso di studi alle elementari qui; lei ha iniziato a fare out out dicendomi che dovevamo tornare in Cina. Sentivamo con mio figlio mia moglie ogni giorno per telefono e videochiamate. Da maggio 2023 le conversazioni telefoniche sono state difficoltose, i rapporti erano tesi. Poi è intervenuto anche lo studio legale al quale mia moglie si era rivolta, ma si rivolgeva a me in modo aggressivo. Preciso che avevo creato una chat con la famiglia di lei dove caricavo foto e video del bambino. L'ho iscritto all'Istituto Marta Mameli (scuola materna) dove ha frequentato per due settimane a fine giugno 2023. Volevo fargli fare il Centro Estivo ma la signora si è opposta, contattando direttamente la scuola Marta Mameli, che quindi mi ha rifiutato

l'iscrizione. Vedendo mio figlio in questa fase di crescita, l'ho visto gratificato e ben ambientato, e per questo ho pensato fosse la scelta giusta e mi sono informato presso il Canopoleno per l'iscrizione alla scuola elementare, nel mentre che mi confrontavo per telefono con mia moglie, che però aveva una chiusura totale sulla permanenza del bambino in Italia e sul fatto che facesse le scuole in Italia. Ho spostato la residenza mia e di mio figlio a Sassari allo scadere del terzo mese per avere l'assistenza sanitaria e ho iscritto, con autorizzazione del Tribunale, a tempo pieno al Canopoleno, che sta tutt'ora frequentando".

Alla luce di tali evidenze processuali, risulta del tutto giustificata anche la condanna del [REDACTED] per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 3 cpc, emergendo nel comportamento processuale del [REDACTED] una ipotesi di colpa grave, se non addirittura di mala fede, avendo utilizzato il procedimento strumentalmente per scopi abusivi, sulla base di allegazioni parziali e reticenti, senza tenere in debito conto gli interessi confliggenti in gioco, sacrificati ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, tanto più considerata la natura della causa in oggetto.

Né la misura liquidata equitativamente dal tribunale, su cui peraltro non è stata avanzata alcuna specifica doglianza, appare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e al valore della controversia, trattandosi di una somma equivalente al triplo delle spese di lite liquidate (cfr. Cass. n. 8943/22: *"In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari"*, con la conseguenza che, cfr Cass. n. 26435/20, *"il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia"*).

Pertanto, la sentenza impugnata merita conferma sul punto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e senza la fase istruttoria.

La sentenza, data la delicatezza degli interessi oggetto di causa, va comunicata anche ai Servizi Sociali del Comune di Sassari, già incaricati dal Tribunale di Sassari nell'opera di supporto del nucleo familiare in oggetto, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e presso il Tribunale per i Minori di Sassari.

Pqm
La Corte

definitivamente decidendo:

in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [REDACTED] e parziale riforma della sentenza n. 10759/2023 del Tribunale di Sassari, che conferma

per il resto, autorizza [REDACTED] a rientrare nella Repubblica Popolare Cinese unitamente al minore figlio [REDACTED], nato a Shanghai il 10.10.2017; rigetta l'appello principale proposto da [REDACTED]; condanna [REDACTED] a rifondere in favore di [REDACTED] le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Sassari nonchè alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Sassari.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale.

Sassari, 21.2.2024

Il Presidente est.
Dott.ssa Cinzia Caleffi